



Angolo legale Svizzera

di Massimo Calderan

La procedura civile e il sistema giudiziario svizzero

2^a parte

Come descritto nel numero precedente de *La Rivista*, nel 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), che ha unificato il diritto processuale civile a livello federale, mentre i Cantoni continuano a regolare in gran parte l'organizzazione giudiziaria e la competenza per materia dei tribunali e delle autorità di conciliazione.

Il CPC dà particolare peso alla composizione stragiudiziale delle controversie. Prima di adire il giudice competente, deve aver avuto luogo un tentativo di conciliazione. Di conseguenza, tutti i Cantoni hanno dovuto istituire un'autorità di conciliazione, come il giudice di pace già esistente in alcuni di loro.

Le parti possono chiedere di avvalersi della mediazione al posto della conciliazione, ma anche durante un processo in corso, sia in primo sia in secondo grado. La mediazione è caratterizzata dall'intervento di un terzo neutrale e indipendente, che non ha potere decisionale e che non può essere istruito né dal giudice né dall'autorità di conciliazione. La mediazione ha una sua struttura formale, che dovrebbe aiutare le parti a trovare un compromesso; le loro dichiarazioni non possono essere considerate nel procedimento giudiziale senza il loro consenso.

Il CPC obbliga i Cantoni ad almeno due gradi con pieni poteri cognitivi. Quale primo grado solitamente è previsto un tribunale di un Distretto del Cantone (Bezirksgericht o Amtsgericht / Tribunal de district o Tribunal de première instance / Preture), mentre il secondo grado è costituito dal Tribunale Cantonale o Superiore (Kantonsgericht o Obergericht / Tribunal cantonal o Cour de Justice / Tribunale d'appello). È venuta meno la base legale per il terzo grado cantonale (ad esempio il Kassationsgericht nel Canton Zurigo), abrogato con il CPC.

Vari Cantoni prevedono, inoltre, tribunali specializzati in materia del lavoro (Arbeitsgericht / Conseils des prud'hommes) o della locazione (Mietgericht), composti da giuristi e da professionisti che rappresentano le categorie interessate.

Negli ambiti definiti dal CPC (quali le controversie in materia intellettuale o cartellistica) i Cantoni definiscono un unico grado competente in giudizio.

Quattro Cantoni, ossia Argovia, Berna, San Gallo e Zurigo, hanno un tribunale commerciale quale unico grado decisionale a livello cantonale per controversie tra due parti iscritte al registro di commercio in Svizzera o all'estero (qualora tale condizione sia adempiuta solo dal convenuto, l'attore può scegliere se rivolgersi al tribunale commerciale o al giudice ordinario), derivanti dall'attività commerciale di una delle parti. Tali tribunali sono composti da giuristi e professionisti specializzati in materia, garantendo così la necessaria competenza in sede di trattazione della causa. Il 70 % delle cause viene risolto in via transattiva. Pertanto, la durata media delle procedure è breve (meno di un anno), con un dispendio di tempo, energia e denaro delle parti relativamente basso. Le decisioni sono impugnabili con ricorso in materia civile al Tribunale federale. L'ultimo grado è il Tribunale federale, al quale si può ricorrere contro le decisioni degli ultimi gradi cantonali, se nelle cause di carattere pecuniario il valore ammonta almeno a CHF 15.000 in controversie in materia del diritto del lavoro e di locazione, e a CHF 30.000 nelle altre materie. La Legge federale sul Tribunale federale svizzero e la Legge federale di procedura civile federale disciplinano la procedura davanti al Tribunale federale.

Un ricorso contro le decisioni del Tribunale federale può essere inoltrato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, ove ne ricorrono i presupposti di legge.

Qualora entrambe le parti siano svizzere e abbiano deciso di devolvere la competenza su controversie future o già esistenti in materia civile a un tribunale arbitrale, si applicano le regole dell'ultimo capitolo del CPC, dedicato all'arbitrato "interno". Queste norme regolano la costituzione del tribunale arbitrale, la sede in un luogo svizzero, la designazione, la ricusazione e la destituzione degli arbitri, così come le garanzie minime del procedimento. Il tribunale arbitrale può ordinare provvedimenti cautelari. Il lodo è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, ancorché le parti possano scegliere il tribunale cantonale quale ultima istanza. Le norme sono simili a quelle più conosciute che si applicano all'arbitrato internazionale, dove almeno una delle parti non è svizzera e la sede non deve necessariamente trovarsi in Svizzera.

Nel caso le parti raggiungano un accordo nell'ambito della procedura di conciliazione, di una mediazione o del giudizio, deve essere approvato dall'autorità di conciliazione o dal giudice adito affinché diventi un titolo esecutivo. L'istanza che approva l'accordo ha soltanto il compito di verificare che esso non sia manifestamente sproporzionato e che non violi il diritto imperativo.

calderan@altenburger.ch